

Criteria generali per la concessione delle aree

Le concessioni delle aree per le singole attrazioni o manifestazioni e gli atti conseguenti, nonché il pagamento del dovuto canone, sono subordinate all'adempimento di tutte le prescrizioni stabilite dalla vigente Parte 6^a del TUR , ed abilitano all'esercizio temporaneo dell'attività purché osservante dei seguenti criteri..

Le concessioni hanno carattere temporaneo e vengono rilasciate direttamente ai singoli esercenti che ne facciano richiesta, senza esperimento d'asta, purché muniti del titolo abilitativo previsto.

In caso di pluralità di domande, la concessione è rilasciata sulla base di una graduatoria generale, formulata secondo i criteri stabiliti nel TUR, suddivisa per tipo di attrazione e tenuto conto dei requisiti di ciascun operatore.

Le graduatorie possono essere consultate dagli interessati presso l'Ufficio SUAP e, in caso di contestazione sui punteggi attribuiti, gli interessati possono presentare osservazioni scritte alla Giunta Comunale, fino a dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Lo svolgimento dell'attività sull'area concessa è subordinato al possesso della licenza di cui agli artt. 68 o 69 del TULPS ed alla preventiva esecuzione delle prescrizioni eventualmente dettate dalla CCVLPS o dai Vigili del Fuoco, a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, come stabilito dalle vigenti disposizioni.

La concessione delle aree per l'esercizio dell'attività può essere subordinata alla condizione che il concessionario si accoli, in tutto o in parte, secondo i casi, l'onere della sistemazione, manutenzione e custodia dell'area verde.

In caso di revoca della concessione di un'area per motivi di pubblico interesse, il concessionario ha diritto ad ottenere un'altra area del territorio comunale, con dimensioni e caratteristiche analoghe. Nessun rimborso è dovuto sull'eventuale canone versato.

Per motivi di ordine pubblico è vietato lo svolgimento contemporaneo di manifestazioni di imprese dello Spettacolo Viaggiante su aree ubicate tra loro ad una distanza, in linea d'aria, inferiore a 500 metri.

Le aree comunali o private destinate per lo svolgimento delle attività sono di norma concesse in forma temporanea, per periodi non eccedenti i 15 giorni consecutivi, eventualmente prorogabili per comprovate esigenze non dipendenti dalla volontà dei soggetti organizzatori.

Tra ogni insediamento di spettacoli viaggianti dovranno comunque intercorrere almeno 20 giorni.

L'istituzione di parchi di divertimento permanenti è deliberata dal Consiglio Comunale, mentre la Giunta Comunale può autorizzare preventivamente sperimentazioni temporanee limitate ad un solo anno.

Il Responsabile SUAP, con provvedimento motivato, può modificare la data di svolgimento delle diverse manifestazioni o spettacoli viaggianti in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o forza maggiore.